

RIESAME LEGGE REGIONALE

Norme integrative della L.R. n. 0 del 9.4.1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego desonale delle UU.SS.LL.

Relatore: cons. Tedesco

Consiglio Regionale della Puglia

3ª Commissione Consiliare Permanente

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 47 del 17.9.87.

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 17.9.87

i seguenti atti assegniati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data L.r. Norme integrative l.r; n.9 del 9.4.86 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS:LL. (osservazioni commissario Governo.

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità sugli atti di cui al punto 1., del testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La III commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole Fazio, Fortunato, Tedesco, Liuzzi, Bianco, Godelli Occhiofino, Zingrillo sostituisce Di Gioia)

Contrari: ///////////////

di astensione: ///////////////

La III Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Tedesco Alberto

Signor Presidente, colleghi consiglieri

In riferimento alle osservazioni del Governo sulla L.R. indicata in oggetto, la III Commissione nella seduta del _____ ha emendato il testo sulla base delle considerazioni che seguono:

- a) Art.2 si ritiene di aderire all'osservazione del Governo, che in definitiva, si esprime per una interpretazione ristretta al personale "medico" e non al personale "sanitario" in generale; per cui al 1° comma si sopprimono le parole "e del terzo comma" e si sopprimono altresì l'intero 3° comma e, al quarto comma, le parole " e dagli psicologi ".
- b) Art.3 Non si ritiene di aderire all'osservazione del Governo, poichè il principio della validità delle graduatorie di cui all'Art.13, 3° comma del D.P.R.761/79 e del 15° comma dell'Art.9 della L.n.207/85 deve ritenersi in linea con le norme sul pubblico concorso sancite dal D.P.R.761/79 e non in violazione dell'Art.97 della Costituzione; quindi, applicabile anche ai concorsi riservati. Del resto, il Governo ha già accettato il principio in altre regioni, quali ad esempio la L.R.della Regione Sardegna n.60 dell'11 novembre 1986, art.2, che prevede la validità triennale delle graduatorie(all.2).
Si propone di ribadire la norma, precisando dopo "comitato di gestione", "di approvazione delle stesse".
- c) Art.5 Non si ritiene di aderire all'osservazione del Governo in quanto si fa rilevare che a norma del 4° comma dell'Art.42 della Legge n.833/78"nei confronti di detti istituti, per la parte as-

- 2 -

sistenziale, spettano alle regioni le funzioni che essi esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri ~~QUISSIS~~ continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti".

Inoltre l'ultimo comma dell'Art.17 del D.P.R.n.761/79 è norma di organizzazione dei servizi e di dimensionamento delle piante organiche, prima che di trattamento giuridico del personale. E' da aggiungere altresì che, gli enti di che trattasi hanno già trasformato nei propri ordinamenti approvati dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'Art.25 del D.P.R.n.761/79, le norme di cui all'ultimo comma dell'Art.17 e dell'Art.68 del D.P.R. n.761/79.

Per quanto detto, si ripropone l'Art.5 (estensione normativa) negli stessi termini di cui al testo originario.

- d) Art.6 Si fa rilevare che l'osservazione del Governo non può essere esaminata sotto il profilo della "proroga" alla l.r.n.16/84, poichè non sembra che il Governo abbia ritenuto la proroga in sè illegittima, nè d'altra parte vi sono elementi perchè la proroga disposta debba essere riesaminata, atteso che le "rinunce" all'inquadramento previsto dalla L.R.n.16/84 giustificano che vengano prese in considerazione le sostituzioni di comando poste in essere negli ultimi tempi.


Ad ogni buon conto, al fine di chiarire il concetto che con la norma in proposizione non si viola, il principio dell'obbligo del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici sancito dall'Art.97 della Costituzione, si ritiene di modificare il 1° comma, precisando la data finale dei comandi da prendere in considerazione, che può essere stabilita al 31.12.86 e, che destinatari della norma possano essere solo dipendenti "di ruolo" delle UU.SS.LL.

Non è superfluo ricordare che in tal senso il Governo ha già
vistato la L.R.n.52 del 19/8/86 della Regione Sardegna.

La norma va, quindi, così integrata:

primo comma, dopo "il personale" aggiungere "di ruolo nelle
UU.SS.LL." e dopo "comando" aggiungere "alla data del 31 di-
cembre 1986".

Per le considerazioni esposte, si propone all'approvazione del
Consiglio Regionale l'allegato "testo emendato con le osserva-
zioni del Commissario di Governo", licenziato dalla III Commis-
sione.



5

TESTO EMENDANTO CON LE OSSERVAZIONI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO.

LEGGE REGIONALE

Norme integrative della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 con
cernente la disciplina delle procedure concorsuali e il
rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.

Art. 1

(Trasformazione posti vacanti di infermiere generico)

1. Fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art.6 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, i posti di infermiere generico vacanti nelle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. sono trasformati, senza aumento delle piante organiche medesime, nel limite del 50% in posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, nel limite del 20% in posti di personale con funzioni di riabilitazione e nel limite del 30% in posti di ausiliario socio-sanitario.
2. I posti di infermiere generico attualmente occupati dal personale di ruolo vengono dichiarati ad esaurimento nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e verranno trasformati con atto deliberativo del Comitato di gestione entro il 31 dicembre di ogni anno, con periodicità annuale e a seguito della vacanza degli stessi, nei limiti percentuali di cui al precedente comma.
3. Le UU.SS.LL. possono coprire il 5% dei posti di infermiere generico vacanti alla data del 31.12.85 mediante trasferimento ai sensi dell'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207.
4. Nella prima applicazione, l'adempimento di cui al secondo comma sarà espletato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART.1

Trasformazione posti vacanti di infermiere generico

1. I D E M
2. I D E M
3. I D E M
4. I D E M

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 23, secondo e terzo comma, della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 si applicano anche al profilo professionale farmacisti del ruolo sanitario di cui all'allegato I del D.P.R. 20.12.79, n. 761, con la trasformazione in posti di coadiutore del 50% dei posti di farmacista collaboratore occupati alla data del 31.12.86 da personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 41 del D.M. Sanità 30.1.82 e, in caso di un solo posto, del posto stesso.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale dei profili professionali di biologo, chimico, fisico e psicologo.

3. Le disposizioni di cui all'art. 24, quinto comma, della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986, si applicano anche ai collaboratori farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 41 e 65 del D.M. Sanità 30.1.1982.

4. Le disposizioni di cui agli artt. 23-24 della L.R. n. 9 del 9.4.86 si applicano ai servizi dipartimentali di tutela della salute mentale con riferimento all'organico complessivo del personale dei profili professionali dei medici e dagli psicologi.

ART. 2

1. Le disposizioni di cui all'art.23,secondo comma,della idem

2. I D E M

3. Sopresso

"

4. idem

"

"

complessivo del personale dei profili professionali dei m

Art. 3

(Utilizzazione delle graduatorie)

1. Le graduatorie di cui all'art. 24, commi, 3°, 4° e 5°, della L.R. n. 9 del 9.4.86. possono essere utilizzate per il periodo di due anni dalla data di esecutività del provvedimento del Comitato di gestione, fino alla completa attuazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 20.12.79, n. 761 e per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice-direttore sanitario che si renderanno vacanti.

Art. 3

Utilizzazione delle graduatorie

1. Le graduatorie idem

idem

idem

Provvedimento del Comitato di gestione, di approvazione delle
fino alla completa attuazione del disposto di cui all'ultimo

.....

9

Art. 4
(Rettifiche)

1. All'art. 24 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 sono apportate le seguenti rettifiche:
 - comma sesto: leggasi "quarto comma del presente articolo" invece che "terzo comma";
 - comma settimo: leggasi "ispettore sanitario" invece che "vice direttore sanitario".
2. All'art. 29 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 viene apportata la seguente rettifica:
 - primo comma: leggasi "ove si accerti" invece che "ove si accetti".

ART. 4
rettifiche

1. IDEM

2. Idem

Art. 5

(Estensione normativa)

1. Le disposizioni degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 9 del 9 aprile 1986 e della presente legge si applicano anche agli Istituti a carattere scientifico pubblico presenti nella Regione Puglia e agli Enti di cui all'art. 41 della legge 23.12.78, n. 933.

ART. 5

Estensione normativa

1. idem

Art. 6

(Personale in servizio presso la Regione)

1. Il personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi delle leggi 17.8.74, n.386, 29.6.1977, numero 349, 23.12.78, n. 833 e del D.P.R. 20.12.79, n. 761 ha facoltà di ottenere l'inquadramento nei ruoli della Regione con le modalità e i criteri di cui alla L.R. n. 16 del 3.4.84.

2. A tal fine, il personale interessato è tenuto a presentare istanza al Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di ^{entrata} in vigore della presente legge.

3. Il termine indicato all'art. 3 della L.R. n. 16 del 3.4.84 è fissato al 31.12.1986, salvo variazioni conseguenti a pubblici concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6

Personale in servizio presso la Regione

1. Il personale di ruolo nelle UU.SS.LL. in posizione do alla data del 31 dicembre 1986 presso la Regione delle leggi 17.8.74 n.386, idem

2. Idem

3. Idem

12#

Q.4.

Art. 7

1. Dal divieto previsto dall'art. 11, comma secondo, della legge regionale n. 33 del 22.5.1985 sono escluse le figure professionali non considerate dagli standard qualitativi individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 72 del 20.6.1980.

Art. 7

1. Idem